

AVVISO

REGIONE CAMPANIA ART. 2 LEGGE REGIONALE n. 12/2007 CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE

Il presente avviso (l'“Avviso”) – redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 – detta la procedura relativa al “Contratto di Programma Regionale”, istituito dall'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 (la “L.R. n. 12”) e regolato dal Regolamento n. 4 del 28/11/2007 (il “Regolamento”).

L'Avviso integra e completa il Disciplinare approvato con D.G.R. n. 417 del 07/03/2008 (il “Disciplinare”).

Lo strumento si articola in più misure di aiuto, ai sensi dei seguenti Regolamenti:

1. Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato sulla G.U.U.E. L 302 del 01/11/2006 (il “Regolamento aiuti regionali”);
2. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13/01/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23/12/2006 (complessivamente il “Regolamento PMI”);
3. Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13/01/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla G.U.U.E. L 63 del 28/02/2004, e dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23/12/2006 (complessivamente il “Regolamento Formazione”);
4. Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati all'occupazione, pubblicato sulla G.U.C.E. L 337 del 13/12/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23/12/2006 (complessivamente il “Regolamento Occupazione”);
5. Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato sulla G.U.U.E. L 63 del 28/02/2004 (il “Regolamento PMI-R&S”);
6. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28/12/2006 (il “Regolamento *de minimis*”).

L'Avviso distingue, con riferimento alla tipologia di investimenti ed alle spese ammissibili, le caratteristiche proprie di ciascuna delle suddette misure di aiuto, che rispetta tutte le condizioni di cui al relativo Regolamento comunitario.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare, possono accedere alla procedura relativa al Contratto di Programma Regionale e beneficiare delle relative agevolazioni le imprese di medie¹ e grandi dimensioni, anche in forma di società cooperative, nonché i consorzi o le società consortili tra imprese di qualsiasi dimensione.

I soggetti proponenti possono operare in qualsiasi settore; fanno eccezione i soggetti la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2002 e dei corrispondenti codici ATECO 2007, così come risultante dalla visura camerale, ricada nei seguenti settori:

- a. pesca e acquacoltura;
- b. costruzione navale;
- c. industria carboniera;
- d. siderurgia;
- e. fibre sintetiche;

nonché quelli che svolgono le seguenti attività:

- f. attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli (agricoltura e allevamento);
- g. attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'art. 3, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87².

Sono esclusi gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione o quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Sono altresì ammissibili programmi di investimento plurisettoriali, purché finalizzati a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese.

Lo strumento, così come previsto dal Disciplinare, viene attivato nel rispetto dell'atto di indirizzo della Giunta Regionale, adottato con l'approvazione del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (di seguito PASER), di cui alla legge regionale 30 dicembre 2005, n. 24, art. 8, approvato con delibera di Giunta regionale n. 417 del 07/03/2008. Il suddetto atto di indirizzo identifica le priorità settoriali strategiche, che costituiscono criteri di priorità nella valutazione dei programmi di investimento, così come previsto dall'art. 24 del Disciplinare.

I settori prioritari, così come previsti dalla Linea d'Azione 1 del PASER³ e, in coerenza con le limitazioni imposte dalla regolamentazione comunitaria, sono definiti ad alta specializzazione e sono i seguenti:

- agroindustriale;
- biotecnologie;
- produzione di mezzi di trasporto, in particolare l'automotive, il ferrotranviario e la cantieristica;
- aeronautico/aerospaziale;
- logistico.

¹ Secondo la definizione di cui al Regolamento CE 361/2003 recepita dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005

² Per prodotti di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari, ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto trattasi di prodotti contenenti grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte

³ Aggiornamento annuale del PASER, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.24/2005 e s.m.i., approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5 giugno 2007 con la Deliberazione n. 957 e dal Consiglio Regionale, con emendamenti, nella seduta del 18/07/2007 con Attestato di approvazione n. 87/1

Viene data inoltre priorità, in coerenza con il PASER, ai programmi d'intervento relativi a:

- produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili per sviluppare la filiera agro-energetica;
- fornitori specializzati (definiti sulla base della classificazione di Pavitt);
- comparti produttivi ad elevata specializzazione, per i quali si è registrato un deterioramento della capacità competitiva (principalmente tessile e calzaturiero);
- comparto del biomedicale, per la potenziale domanda attivabile in vista dell'ampliamento dei mercati di riferimento nel bacino mediterraneo, comprensivo dell'indotto produttivo afferente alla sanità pubblica e privata, anche nell'ottica di identificare poli di specializzazione relativamente alla produzione di beni e apparecchiature;
- segmento legato all'industria del comparto nautico e della vela;
- settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, con particolare riguardo alla produzione di componenti e software ed il segmento innovativo legato alla logistica e all'intermodalità, per lo sviluppo delle piattaforme e dei servizi relativi.

In base all'Attività 1 della succitata Linea d'Azione 1, verrà data priorità ai progetti afferenti ai settori strategici ad alta specializzazione ed agli interventi definiti come significativi.

In riferimento all'Attività 5 della Linea d'Azione 1 e in base alla DGR n. 153 del 18/01/2008, viene data inoltre priorità ai programmi d'investimento finalizzati alla produzione e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell'efficienza energetica delle PMI.

Parimenti viene data priorità, così come previsto dalla Linea d'Azione 2 Attività 4 del PASER, alle iniziative inerenti ad interventi per la valorizzazione di poli territoriali caratterizzati dalla presenza di produzioni artigiane e di centri commerciali naturali, oltre che ad interventi di riqualificazione delle aree urbane, nell'ottica di garantire:

- a. una razionale organizzazione della catena produttiva, distributiva e logistica della produzione artigiana e della distribuzione commerciale minore;
- b. la strutturazione di reti turistiche, commerciali, artigianali, agroalimentari di qualità, mediante aggregazioni e collaborazioni tra imprese per ambiti tematici e/o territoriali, comprendenti anche percorsi di crescita professionale degli operatori;
- c. la tracciabilità storico-culturale delle produzioni artigiane tipiche, specie dei centri minori, quale identificabilità del prodotto e valorizzazione della cultura e della storia del territorio;
- d. la valorizzazione e la rivitalizzazione sia dei centri urbani regionali grandi e minori, con duplice valenza storico-culturale e turistica, che dei grandi attrattori turistici, anche al di fuori dei centri urbani.

Laddove al programma di investimenti a carattere produttivo si affianchi un programma di ricerca e sviluppo di cui all'art. 13 del Disciplinare, coerentemente con le politiche nazionali in materia di R&S, particolare considerazione è data ai programmi che comportano una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca con sede sul territorio regionale, in presenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 7 del Disciplinare.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti proponenti devono essere costituiti ed iscritti al Registro delle Imprese. Gli stessi devono inoltre trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Non sono soggetti ammissibili, fatta eccezione per gli aiuti ai programmi di cui all'art. 18 del Disciplinare, le imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (pubblicati nella GUCE C 244 del 01/10/2004), vale a dire le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di

un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. A tal proposito, si precisa che sono comunque considerate in difficoltà:

- le società a responsabilità limitata, qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le società a responsabilità illimitata, qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le imprese di qualunque forma, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Non sono inoltre soggetti ammissibili coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Tutti i soggetti proponenti devono essere in regime di contabilità ordinaria. Coloro che, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano comunque ad adottare il suddetto regime contabile entro la data di stipula del contratto di programma regionale.

Ciascuna impresa può presentare un'unica richiesta a valere sugli incentivi previsti dal Contratto di Programma Regionale. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riguardanti la stessa impresa. Sono escluse le imprese a partecipazione pubblica.

OGGETTO DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA

Oggetto del contratto di programma è un piano complesso di interventi finalizzato allo sviluppo di una strategia di filiera, di distretto o di rete d'impresе, da attuare sul territorio regionale. I suddetti interventi consistono in investimenti iniziali - ai sensi del Regolamento aiuti regionali - volti a:

- la realizzazione di nuove unità produttive;
- l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente;
- l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso, o sarebbe stato chiuso, qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

Il piano di interventi di cui sopra è corredato da uno, o più, degli ulteriori interventi esemplificati al comma 2 dell'art. 5 del Disciplinare.

Non possono essere oggetto del contratto i piani di intervento costituiti da investimenti di mera sostituzione.

I piani progettuali devono essere corredati dall'impegno di almeno un istituto di credito, una società di investimento, ovvero una società finanziaria iscritta all'albo speciale *ex art.* 107 del D.Lgs. n. 385/93 tenuto presso la Banca di Italia a finanziare i singoli investimenti previsti attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, prestiti partecipativi o interventi equipollenti, in misura complessiva non inferiore al 25% del valore dell'investimento.

I piani progettuali devono, inoltre, prevedere l'apporto, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, di capitale proprio in misura non inferiore al 25% dei costi ammissibili, come previsto dall'art. 10 del Disciplinare.

PIANI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

Tutti i piani di intervento riguardano:

1. programmi di investimento di carattere produttivo e trasferimento tecnologico (art. 11 del Disciplinare);

e sono essere corredati da uno o più dei seguenti piani:

2. programmi di investimento in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni (art. 12 del Disciplinare);
3. programmi di ricerca e sviluppo (art. 13 del Disciplinare);
4. programmi di innovazione (art. 14 del Disciplinare);
5. programmi di formazione (art. 15 del Disciplinare);
6. programmi di incremento occupazionale (art. 16 del Disciplinare);
7. programmi di internazionalizzazione (art. 17 del Disciplinare).

Limitatamente alle piccole (se consorziate) e medie imprese in difficoltà, il piano di interventi riguarda:

8. programmi per il salvataggio e il rilancio di imprese in difficoltà (art. 18 del Disciplinare).

Con riferimento a questi ultimi programmi di cui al punto 8, la stipula del contratto è, comunque, subordinata alla notifica ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea del regime di aiuti al salvataggio e ristrutturazione, per le PMI, ed alla notifica individuale, per le altre imprese.

I piani di intervento di cui sopra comprendono le spese elencate, per ciascuna misura di aiuto, nei corrispondenti articoli del Disciplinare.

Si forniscono di seguito le specifiche relative a ciascuna misura di aiuto per quanto concerne le spese ammissibili:

1. Programmi di investimento di carattere produttivo e trasferimento tecnologico (art. 11 del Disciplinare)

Le spese relative alla presente tipologia di investimenti concernono due distinte misure di aiuto:

- Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006

Sono ammessi gli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali, secondo le indicazioni e le limitazioni di cui all'art. 11 del Disciplinare.

Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari.

Per attivi immateriali si intendono gli attivi relativi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti ovvero nuove tecnologie di processi produttivi.

Relativamente agli attivi materiali diversi da terreni e immobili, è ammesso il ricorso alla locazione finanziaria. In tal caso:

- il contratto di locazione deve avere la forma di *leasing* finanziario;
- le spese ammissibili sono costituite dal costo di acquisto del bene da parte del concedente, costo che deve essere comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- il contratto di *leasing* deve contenere l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

Nell'ipotesi in cui il *leasing* riguardi invece terreni e immobili, il relativo contratto deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista per l'ultimazione dell'investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI. Per data di ultimazione dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e regolarmente riportati nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili.

Le spese relative agli attivi immateriali ammissibili al beneficio sono soggette alle condizioni necessarie per assicurare che i beni stessi restino legati al territorio regionale. A tal fine, i beni in parola devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva alla quale si riferisce il programma di investimento destinatario delle agevolazioni;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nell'unità produttiva cui si riferisce il programma di investimento per un periodo di almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI.

- Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001

Limitatamente alle imprese di dimensioni piccole (se consorziate) e medie, sono ammissibili le spese relative a servizi e consulenze. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, è necessario che i servizi e le consulenze concernano prestazioni di soggetti terzi aventi carattere non continuativo o periodico e non connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Ai programmi di investimento di cui sopra si applicano, ai fini delle agevolazioni, le condizioni ed i massimali previsti dai relativi Regolamenti comunitari, nonché dall'art. 11 del Disciplinare.

Coerentemente con le disposizioni del Regolamento n. 1628/2006, per i programmi con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro, qualora l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore al 75% del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la sottoscrizione del contratto è, comunque, subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo i programmi di investimento avviati successivamente alla data di ricevimento della comunicazione relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni. Se i lavori sono avviati prima del ricevimento della suddetta comunicazione, l'intero programma non sarà ammissibile alle agevolazioni.

Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa; in caso di locazione finanziaria, l'avvio del programma di investimento coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

2. Investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni (art. 12 del Disciplinare);

Le spese relative alla presente tipologia di investimenti concernono due distinte misure di aiuto:

- Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006

Sono ammessi gli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali, secondo le indicazioni e le limitazioni di cui all'art. 12 del Disciplinare.

A tal fine valgono le considerazioni espresse con riferimento ai programmi d'investimento di cui all'art. 11 del Disciplinare.

- Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001

Tale misura di aiuto si riferisce alle sole spese di servizi e consulenze e limitatamente alle PMI.

A tal fine valgono le considerazioni espresse con riferimento alle suddette spese relativamente ai programmi di cui all'art. 11 del Disciplinare.

3. Programmi di ricerca e sviluppo (art. 13 del Disciplinare);

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 364/2004

Tutto quanto concerne i programmi di ricerca e sviluppo, relativamente alle spese ammissibili, alle condizioni, alle intensità di aiuto applicabili, è specificato nell'art. 13 del Disciplinare, segnatamente i commi da 2 a 5 e da 9 a 15.

Le agevolazioni sono immediatamente applicabili solo nei confronti delle PMI.

Le agevolazioni diverse da quelle previste nei suddetti commi, nonché le agevolazioni nei confronti delle grandi imprese, saranno attivabili subordinatamente alla notifica del regime di aiuti ai sensi

della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del Disciplinare e dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento PMI-R&S, l'attivazione degli aiuti alle PMI per i programmi di cui all'art. 13 che raggiungono le seguenti soglie:

- il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari, o superiore, a 25 milioni di euro;
- aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari, o superiore, a 5 milioni di euro a favore di una o più imprese partecipanti;

è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva approvazione da parte della Commissione Europea.

Nel rispetto delle intensità massime previste dalla Regolamentazione comunitaria, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del Disciplinare, per i programmi in oggetto l'importo degli aiuti non deve superare le seguenti soglie:

- se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
- se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
- per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità.

4. Programmi di innovazione (art. 14 del Disciplinare);

La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla notifica e successiva approvazione da parte della Commissione Europea.

5. Programmi di formazione (art. 15 del Disciplinare);

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modifiche e integrazioni

Tutto quanto concerne i programmi di formazione, relativamente alle spese ammissibili, alle intensità di aiuto applicabili, è specificato nell'art. 15 del Disciplinare.

Nel rispetto delle intensità massime di cui al comma 6 dell'art. 15 del Disciplinare, l'importo degli aiuti non potrà superare 1 milione di euro per impresa.

6. Programmi di incremento occupazionale (art. 16 del Disciplinare);

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 e successive modifiche e integrazioni

Tutto quanto concerne i programmi di incremento occupazionale, relativamente alle spese ammissibili, alle intensità di aiuto applicabili, è specificato nell'art. 16 del Disciplinare.

7. Programmi di internazionalizzazione (art. 17 del Disciplinare);

Misura di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Tutto quanto concerne i programmi di internazionalizzazione, relativamente alle spese ammissibili, alle intensità di aiuto applicabili, è specificato nell'art. 17 del Disciplinare.

Coerentemente con il regolamento *de minimis* e nel rispetto di tutte le condizioni in esso contenute, l'importo degli aiuti relativi ai programmi in oggetto non può in ogni caso superare l'importo di euro 200.000,00.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono costituite da un contributo in conto capitale e/o contributo in conto interessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare.

L'agevolazione complessiva non potrà, comunque, superare i limiti previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Il contributo in conto interessi, laddove previsto, è calcolato in base al tasso di riferimento e decorre dalla data di erogazione del finanziamento da parte della banca.

Il tasso di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare, il presente strumento viene attivato mediante procedura negoziale.

La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a decorrere dalla data e dall'orario previsti dal decreto dirigenziale di attivazione della procedura.

La procedura relativa alla concessione delle agevolazioni si articola in cinque fasi:

1. Fase di Accesso
2. Fase di Istruttoria di ammissibilità
3. Fase di Valutazione
4. Fase di Negoziazione del contratto
5. Fase di Approvazione e stipula del contratto

FASE DI ACCESSO

La presente fase consiste nella presentazione della domanda di accesso al Contratto di Programma Regionale da parte del soggetto proponente.

La domanda di accesso, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1, è corredata dalla Scheda Tecnica, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2, nonché, nel caso in cui sia previsto un programma di ricerca e sviluppo (art. 13 del Disciplinare), dalla Scheda Tecnica Ricerca e Sviluppo, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3.

I suddetti documenti, in uno con la restante documentazione specificata agli artt. 19 e 20 del Disciplinare, sono presentati in formato cartaceo (triplice copia) e su supporto informatico, a mezzo raccomandata A/R assicurata convenzionale e/o posta celere, ovvero a mano presso la Regione Campania – AGC 12 “Sviluppo Economico” – Settore 01 “Programmazione delle Politiche per lo sviluppo economico”, Centro Direzionale Is. A6, 80143 Napoli.

Nel caso di imprese consorziate, alla domanda di accesso e alla/e scheda/e tecnica/e redatta/e dal Consorzio o società consortile sono allegate le singole domande di accesso e le singole schede tecniche redatte da ciascuna impresa.

Quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di inoltro a mano, si considera la data del timbro di accettazione del ricevente.

La modulistica di cui agli Allegati è disponibile *on line* sul sito *web* www.economicampania.net – sito accessibile anche attraverso l'apposito *link* presente sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it).

Il soggetto proponente ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel modulo di Domanda e nella Scheda Tecnica, che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, la relativa domanda è considerata decaduta.

FASE DI ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria di ammissibilità è volta alla verifica, da un lato, della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dall'altro, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata. Il tutto in base a quanto previsto dall'art. 21 del Disciplinare.

In caso di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità, la Regione comunica al soggetto proponente, con riserva di una valutazione particolareggiata del progetto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Nel corso dell'istruttoria, la Regione può richiedere la rettifica degli errori e delle irregolarità formali, nonché dati, informazioni precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari ai fini del completamento dell'esame istruttorio.

Per i programmi di investimento per i quali la fase di istruttoria di ammissibilità non si sia conclusa positivamente, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

FASE DI VALUTAZIONE

In caso di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità, la domanda per l'accesso al Contratto è sottoposta alla successiva fase di valutazione sulla validità e fattibilità del piano di interventi.

In base all'art. 22 del Disciplinare, questa fase è svolta da apposita Conferenza di servizi comprendente tutti i settori regionali competenti in base ai programmi di investimento presentati e coordinata dall'AGC 12.

La valutazione da parte della succitata Conferenza avviene, concordemente a quanto previsto dall'art. 23 del Disciplinare, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Affidabilità dei soggetti richiedenti in riferimento a capacità:
 - progettuale;
 - organizzativa;
 - imprenditoriale;
 - finanziaria;
 - integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio.
- b) Rispondenza delle iniziative alle principali direttrici di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede di programmazione regionale attraverso:
 - l'atto di indirizzo della Giunta Regionale (PASER);
 - PO FESR e PO FSE 2007-2013
 - Fondi FAS;
 - l'atto di Indirizzo Programmatico;
 - altri documenti di programmazione regionale e locale.
- c) Fattibilità tecnica e produttiva, in relazione:
 - alle ragioni che ne giustificano la realizzazione e alla reale capacità del mercato di offrire adeguati sbocchi alla produzione conseguente agli investimenti ipotizzati;
 - agli obiettivi in termini di elevazione degli *standard* qualitativi o quantitativi, alle potenzialità degli impianti e alle prospettive di mercato.
- d) Fattibilità amministrativa e procedurale in riferimento alla immediata realizzabilità delle iniziative:
 - stato della progettazione dell'iniziativa;
 - assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo;
 - disponibilità di autorizzazioni, pareri e nulla osta o tempi necessari per il loro rilascio;
 - tempo complessivo di realizzazione delle iniziative in relazione alla progettazione degli interventi, al completamento dell'investimento, al raggiungimento della piena attività (a regime).
- e) Fattibilità economico-finanziaria in riferimento a:
 - margini di redditività;
 - situazione patrimoniale e reddituale iniziale;
 - situazione patrimoniale e reddituale a seguito dell'investimento;
 - apporto di mezzi propri;
 - tempestività dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale a seguito dell'investimento.
- f) Compatibilità ambientale in riferimento a:
 - impatto sull'ambiente;

- azioni di riduzione dell'impatto ambientale;
 - adozione di sistemi internazionali di certificazione ambientale.
- g) Impatto sul sistema socio-economico in riferimento a:
- effetti sull'economia dell'area in termini di occupazione, valore aggiunto, indotto e riqualificazione territoriale;
 - miglioramento della produttività;
 - diffusione di nuove tecnologie e di nuove professionalità;
 - nel caso di iniziative consortili, riconosciuta unitarietà del progetto sotto il profilo produttivo.

La Conferenza intersettoriale comunica all'AGC 12 le risultanze dell'attività di valutazione.

Per i programmi di investimento per i quali la fase di valutazione non si sia conclusa positivamente, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

FASE DI NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito positivo dell'attività di valutazione e sulla scorta delle risultanze della stessa attività, l'Amministrazione regionale provvede, in base all'art. 25 del Disciplinare, alla negoziazione con i soggetti proponenti di variazioni e integrazioni al piano progettuale presentato.

Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.

Per i programmi di investimento per i quali la fase di negoziazione non si sia conclusa positivamente, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

FASE DI APPROVAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Disciplinare, a seguito dell'esito positivo delle attività di valutazione e negoziazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il piano di interventi ed il relativo contratto è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori competenti.

L'approvazione della Giunta Regionale costituisce presupposto per la stipula del Contratto e per la concessione delle agevolazioni, da parte degli uffici regionali competenti.

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le modalità di erogazione sono concordate nel contratto, nel rispetto della normativa vigente nonché di quanto disposto nel Disciplinare, in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

Le erogazioni del contributo, nelle diverse forme consentite, sono effettuate al massimo in tre quote, dietro presentazione da parte dell'impresa destinataria di apposita domanda di erogazione, da redigere secondo lo schema allegato al contratto e corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 28 del Disciplinare, nonché specificata nel contratto stesso.

Le quote di contributo verranno accreditate sull'apposito c/c bancario aperto per la gestione finanziaria dell'investimento dall'impresa destinataria.

Entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto, pena la revoca del contributo, le imprese destinatarie dovranno dimostrare di aver realizzato investimenti e sostenuto spese per un importo almeno pari al 30% delle spese ammissibili, nonché pagato e quietanzato integralmente fatture per un ammontare corrispondente.

La seconda quota, pari almeno al 40% del contributo assegnato, sarà erogata dietro presentazione di apposita domanda, nonché della documentazione attestante la realizzazione della relativa quota parte di investimenti ed il sostenimento delle relative spese. La suddetta documentazione dovrà essere prodotta – pena la revoca del contributo – entro i termini previsti nel contratto e comunque entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di stipula del contratto stesso.

La terza ed ultima quota, a saldo del contributo assegnato, sarà erogata dietro presentazione di apposita domanda, nonché della documentazione finale di spesa attestante, tra l'altro, che tutte le fatture o titoli equivalenti sono state pagate e quietanzate. La suddetta documentazione dovrà essere prodotta – pena la revoca del contributo – entro i termini previsti nel contratto e, comunque, entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

Alle domande di erogazione è allegata la documentazione specificata nell'art. 28 del Disciplinare.